

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

#### Articolo 1)

E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. Del D.Lgs. 460/97 una Associazione denominata ASSOCIAZIONE COMBONI CENTRE DI SOGAKOFE IN GHANA O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di Utilità sociale in sigla denominata ASSOCIAZIONE COMBONI CENTRE DI SOGAKOFE IN GHANA O.N.L.U.S.

#### Articolo 2)

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

#### Articolo 3)

E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"

#### Articolo 4)

L'associazione ha sede in Pontida (Bergamo) ed ha il seguente logo



#### Articolo 5)

L'associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore della beneficenza per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 6.

#### Articolo 6)

L'associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- sostenere economicamente il Comboni Centre di Sogakofe in Ghana nelle sue attività in favore delle popolazioni locali in situazioni di grave svantaggio nei settori dell'istruzione, della sanità e del perfezionamento professionale, nel rispetto delle culture originarie ed in vista dello sviluppo globale della personalità di ogni individuo.
- contribuire o finanziare interventi di aiuto alimentare o d'emergenza o di carattere puramente

umanitario in ambito nazionale, internazionale ed in particolare in Ghana.

- sostenere economicamente la progettazione, l'avvio e la gestione di particolari iniziative locali di sviluppo in armonia con le esigenze settoriali e/o regionali in ambito nazionale, internazionale ed in particolare in Ghana.

#### **Articolo 7)**

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Queste potranno essere:

- avviare e perfezionare pratiche necessarie per ottenere legittimi finanziamenti, presso istituti nazionali e internazionali, utili a realizzare, presso le popolazioni bisognose, interventi di aiuto e sostegno
- agevolare in ogni modo e in qualunque campo la migliore cooperazione tra istituti e organismi, che condividono gli scopi dell'ASSOCIAZIONE COMBONI CENTRE DI SOGAKOFE IN GHANA O.N.L.U.S., con le autorità ed omologhi enti, in ambito nazionale, internazionale ed in particolare in Ghana, allo scopo di facilitare l'attività dell'associazione stessa.
- promuovere il servizio di volontariato e di altre possibili prestazioni da parte di persone disposte a portare la loro collaborazione "in loco" a tempo determinato o indeterminato ed in particolare come servizio civile.
- promuovere occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni e/o di servizi ai sovventori e/o sottoscrizioni a premi, al solo scopo di reperire fondi da impiegarsi esclusivamente per gli scopi istituzionali.

#### **PATRIMONIO**

#### **Articolo 8)**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà, a qualunque titolo, dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche, giuridiche e rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione e dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

#### **ESERCIZIO SOCIALE**

##### **Articolo 9)**

Gli esercizi dell'associazione iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'esercizio successivo.

#### **AVANZI DI GESTIONE**

##### **Articolo 10)**

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **SOCI**

##### **Articolo 11)**

Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche o enti, che condividono gli scopi dell'associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del consiglio direttivo della domanda di ammissione.

All'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione i nuovi soci dovranno versare la quota associativa nella misura annualmente stabilita dal consiglio direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci cessano di appartenere all'associazione oltre che per morte, per dimissioni, per decadenza o per causa di indegnità del socio.

Il recesso può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo entro il trenta ottobre di ogni anno.

La decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo con delibera motivata contro i soci che:

- a) non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- b) non adempiono i doveri inerenti alla qualità di socio e gli impegni assunti verso l'associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'assemblea perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

#### **Articolo 12)**

I soci devono versare quote associative annuali nella misura annualmente stabilita dal consiglio direttivo ed ogni altro contributo richiesto dallo stesso.

Sono tenuti all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l'associazione, ne contro i suoi organi sociali, ne contro altri soci.

Tutti i soci maggiorenni che non siano nel periodo di sospensione hanno sia il diritto al voto in seno all'assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

#### **Articolo 13)**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

#### **Articolo 14)**

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 15)**

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci. Le decisioni dell'assemblea impiegano tutti i soci anche se dissenzienti o assenti.

L'assemblea è formata da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

a) L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Si riunisce inoltre quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

La notifica della sua convocazione deve essere fatta dal presidente almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, portando a conoscenza degli interessati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.

Delibera a maggioranza semplice, con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero di essi in seconda convocazione, un'ora dopo.

Delibera:

- la nomina degli organi sociali;
- l'approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
- la modifica del regolamento interno;
- i reclami contro i provvedimenti disciplinari deliberati dal consiglio direttivo;
- ogni argomento ad essa sottoposto dal consiglio direttivo e dal presidente;

b) l'assemblea straordinaria deve essere convocata mediante avviso contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno almeno tre giorni prima della data fissata.

In prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci e delibera a maggioranza dei soci presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Delibera:

- eventuali modifiche allo statuto;
- la revoca dei componenti il consiglio direttivo;
- lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, la conseguente nomina del liquidatore e la destinazione dell'eventuale capitale della stessa.

#### **Articolo 16)**

Ciascun socio ha diritto ad un voto. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano a meno che la stessa non deliberi di votare a scrutinio segreto. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sia dell'assemblea ordinaria che straordinaria, vengono riportate nell'apposito libro verbali, di cui ogni socio potrà prendere visione.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 17)**

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da un numero dispari di membri che può variare da 3 a 5 componenti scelti fra i soci.

Il consiglio direttivo provvede, nel suo interno, a distribuire le cariche di presidente, vicepresidente e segretario.

Dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.

### **Articolo 18)**

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Deve esaminare ed approvare ogni iniziativa che si intende fare a nome dell'associazione, tenute presente le indicazioni date dall'assemblea dei soci.

In particolare spetta al consiglio direttivo:

- deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle assemblee;
- redigere il rendiconto annuale consuntivo e la relazione annuale;
- redigere il rendiconto annuale preventivo;
- compilare il regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione;
- determinare le quote associative;
- deliberare l'istituzione di eventuali iniziative collaterali;
- deliberare sanzioni disciplinari nei confronti dei soci.

### **Articolo 19**

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta ogni quattro mesi e quando il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno due membri, previa indicazione e motivazione degli argomenti da sottoporre a discussione.

E' convocato dal presidente almeno otto giorni prima della riunione.

La convocazione d'urgenza è di norma notificata, anche verbalmente, tre giorni prima della data fissata.

Le sue riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni vengono riportate nell'apposito verbale a disposizione di tutti i soci.

#### **IL PRESIDENTE**

##### **Articolo 20)**

Il presidente assicura l'unità dell'associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi e in qualsiasi grado di giudizio.

Da esecuzione alle delibere del consiglio direttivo con facoltà di nominare procuratori.

Convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea generale.

Cura il collegamento con le autorità, con le strutture ed associazioni esterne.

Tiene i contatti con altre organizzazioni di volontariato al fine di creare e formalizzare rapporti di collaborazione sul piano operativo.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente.

#### **LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Articolo 21)**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, dei revisori dei conti, nonché il libro degli associati.

I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

#### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

##### **Articolo 22)**

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di Revisori, composto da tre membri, nominati dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario ovvero sia prescritto dalla legge.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori dovranno accertare la regolarità della tenuta della contabilità sociale, esaminare i bilanci e redigere sugli stessi una loro relazione, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere anche individualmente, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

#### **SCIoglIMENTO**

##### **Articolo 23)**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione, l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione O.N.L.U.S. o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 24)**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e leggi in materia all'atto dell'applicazione.